

## CIRCOLARE MONOGRAFICA

## SOCIETÀ

## Il raggruppamento tra professionisti

Lo schema di atto costitutivo di raggruppamento temporaneo di scopo fra professionisti e mandato collettivo speciale con rappresentanza

di Giovanna Greco | 10 SETTEMBRE 2020

*Il raggruppamento tra professionisti può essere costituito prima di partecipare ad una gara di appalto oppure successivamente. Nel primo caso, il mandatario, capogruppo, sottoscrive l'offerta di gara e cura la consegna di ogni documentazione richiesta dall'ente appaltante, in nome proprio e per conto dei mandanti. Si fornisce uno schema di atto costitutivo di raggruppamento temporaneo tra professionisti, che deve riportare il mandato collettivo conferito al soggetto che dovrà rappresentare il raggruppamento e l'elenco di ogni partecipante con i propri dati identificativi.*

### Premessa

Se i professionisti si sono accordati sui dettagli del “**raggruppamento temporaneo**”, ma non lo hanno formalizzato con un **atto pubblico o scrittura privata autenticata**, è possibile redigere un atto, nel quale ogni soggetto dichiara il proprio impegno nel costituire a norma di legge il raggruppamento.

Nel caso di **aggiudicazione**:

- tale documento dovrà essere **consegnato in originale all'ente appaltante** insieme a tutti i vari documenti richiesti dal disciplinare;
- in **mancanza di un mandatario**, l'**offerta** deve essere **sottoscritta da tutti i partecipanti del futuro raggruppamento**.

### Tipologie di raggruppamenti temporanei

La norma cui fare riferimento per le tipologie di raggruppamenti temporanei è l'art. 48 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Nella casistica degli **appalti pubblici**, l'utilizzo dei raggruppamenti temporanei ha una maggiore frequenza nel settore dei **lavori** e, nel caso dei **servizi**, il maggior utilizzo è nei **concorsi di progettazione**. I raggruppamenti temporanei sono una forma associativa, nella quale l'impresa che non possiede i sufficienti requisiti può aggregarsi con altre imprese; lo scopo è di **unire le competenze ed attrezzature di tutti gli associati per garantire il possesso dei requisiti richiesti** e, in questo modo, concorrere alla gara di appalto.

**Attenzione**

Nei bandi di gara non è raro che il “raggruppamento temporaneo di professionisti” sia indicato in RTP, che è la forma abbreviata; a volte si indica ATP, che è l’acronimo di “associazione temporanea di professionisti”.

Non sono cose diverse, in quanto alcuni usano la parola “raggruppamento” ed altri “associazione”, ma la sostanza è sempre quella. In funzione dei risultati che si vogliono ottenere, esistono **tre tipi di raggruppamenti**:

1. **raggruppamento di tipo verticale**: si utilizza se i lavori, servizi o forniture sono indicati dal disciplinare come elementi scorporabili. In tale raggruppamento, il soggetto “**capogruppo**” (il mandatario) esegue la **prestazione più importante**, mentre ai **mandanti** sono riservate le prestazioni scorporabili, comunemente definite come “**prestazioni secondarie**”. La responsabilità nei confronti di terzi si limita ai singoli che eseguono la prestazione di loro competenza, mentre il mandatario “capogruppo” ha una responsabilità solidale sull’intera esecuzione contrattuale dell’appalto;
2. **raggruppamento di tipo orizzontale**: questo tipo di aggregazione si usa nei casi di lavori, servizi e forniture che appartengono ad una medesima categoria. I vari soggetti del raggruppamento si riuniscono per **eseguire insieme la prestazione** oggetto del contratto. Al soggetto “capogruppo” spetta il compito di coordinare l’attività e la responsabilità nei confronti di terzi è solidale;
3. **raggruppamento di tipo misto**: è una forma di aggregazione che si utilizza nelle **grandi opere**, con prestazioni scorporabili di notevole complessità. Tale raggruppamento ha una struttura principale di tipo verticale, dove le varie prestazioni scorporabili, oggetto del contratto, sono portate a termine da **sub-associazioni**, le quali hanno una struttura organizzativa di tipo orizzontale.

La difficoltà principale è quella di redigere un corposo atto costitutivo del raggruppamento e stabilire, in comune accordo, le funzioni del soggetto “capogruppo” (controllo dei tempi e coordinamento delle attività).

**Lo statuto**

In linea di massima, oltre al **mandato collettivo** conferito al soggetto che dovrà rappresentare il raggruppamento, nello statuto bisogna **elencare ogni partecipante con i dati identificativi**, domicilio, partita IVA, codice fiscale, iscrizione all’albo professionale o ruoli, la quota di partecipazione e qualificazione del soggetto.

**Attenzione**

Importante rilievo dovrà essere dato al **mandatario capogruppo**, il quale dovrà essere il soggetto con la **massima qualifica tecnica-professionale**, al fine di garantire all’ente appaltante un perfetto coordinamento delle varie attività. Nel caso di raggruppamenti orizzontali, gli associati possono stabilire il peso delle rispettive quote di partecipazione, purché, nel complesso, siano rispettati i requisiti specificati nel disciplinare.

## Mancata indicazione del nominativo del giovane professionista

Con la Delibera 19 dicembre 2018, n. 1178, l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) chiarisce che la mancata indicazione del nominativo del giovane professionista **non può costituire causa di esclusione** di un **raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP)** da una procedura di gara. Un soggetto x, mandatario di un costituendo RTP, invitato a una procedura negoziata, lamentava l'esclusione del raggruppamento per *"non avere inserito fra i mandanti il giovane professionista"*, e chiede all'ANAC se tale soggetto doveva essere necessariamente un mandante del RTP e se, in tale caso, fosse possibile integrare il documento di passo e la dichiarazione di impegno, tramite soccorso istruttorio, in modo da inserire fra i mandanti il nominativo del giovane professionista, comunque già indicato nella documentazione amministrativa.

L'Amministrazione disponeva l'esclusione del RTP istante, poiché *"sia nella dichiarazione d'impegno per la costituzione del RTP vengono riportati i dati di un giovane professionista differente da quello indicato nella manifestazione d'interesse, determinando così un operatore differente da quello invitato alla procedura"*. L'ANAC, ritenendo che la questione *de qua* possa decidersi ex art. 10 del regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso, di cui all'art. 211, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ha così statuito:

- il **giovane professionista non necessariamente deve formalmente fare parte del raggruppamento di professionisti**, ed è sufficiente che tale presenza si manifesti in un mero rapporto di collaborazione o di dipendenza con uno dei componenti del raggruppamento temporaneo;
- la **mancata indicazione del nominativo del giovane professionista** nel modello di passo **non** poteva costituire **causa di esclusione del concorrente dalla procedura**.

Anche la giurisprudenza di merito (TAR Abruzzo, Sez. I, sent. 30 maggio 2018, n. 228), che ha richiamato il parere ANAC 19 dicembre 2012, n. 209, evidenzia che *"le considerazioni in esso contenute possono essere considerate ancora valide poiché sul punto l'attuale normativa è stata emanata in completa continuità con la precedente, senza introdurre significative modifiche sul punto"*.

Precisamente, con tale parere si giunge alla conclusione che il giovane professionista non necessariamente deve fare parte formalmente del raggruppamento di professionisti ed è sufficiente che tale presenza si manifesti in un mero **rapporto di collaborazione o di dipendenza**.

### SCHEMA ATTO COSTITUTIVO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI SCOPO FRA PROFESSIONISTI E MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_, nello studio professionale posto in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, tra i sottoscritti:

1. **Capogruppo:** (nominativo), nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_, cod. fisc. \_\_\_\_\_ P. IVA \_\_\_\_\_, iscritto all'ordine professionale \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_;
2. **Membro:** (nominativo), nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_, cod. fisc. \_\_\_\_\_ P. IVA \_\_\_\_\_, iscritto all'ordine professionale \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_;
3. **Membro:** (nominativo), nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_, cod. fisc. \_\_\_\_\_ P. IVA \_\_\_\_\_, iscritto all'ordine professionale \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_;
4. **Membro:** (nominativo), nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_, cod. fisc. \_\_\_\_\_ P. IVA \_\_\_\_\_, iscritto all'ordine professionale \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_

#### **premesse:**

che, a seguito dell'avviso pubblico per l'affidamento di incarichi di progettazione pubblicato dalla società Beta Spa per "\_\_\_\_\_", i sopra menzionati professionisti/operatori economici si sono impegnati a riunirsi in Raggruppamento Temporaneo di Scopo in relazione all'incarico suindicato e che intendono, con il presente atto, regolare il quadro giuridico ed organizzativo del Rag-

gruppamento predetto, nonché conferire al capogruppo \_\_\_\_\_ mandato collettivo speciale con rappresentanza, designandolo quale soggetto mandatario nei rapporti con l'Amministrazione appaltante

**si conviene e si stipula quanto segue**

1. È costituito il Raggruppamento temporaneo di Professionisti comprendente i professionisti/operatori economici succitati;
2. Il Raggruppamento Temporaneo ha lo scopo esclusivo di svolgere le attività professionali di cui al bando di gara per \_\_\_\_\_ "con Soggetto attuatore la società Beta Spa. I soggetti di cui sopra nel rispetto della normativa vigente conferiscono mandato collettivo speciale e irrevocabile e con rappresentanza esclusiva e processuale al \_\_\_\_\_ (capogruppo), il quale in forza della presente procura è autorizzato a stipulare, in nome e per conto di \_\_\_\_\_ (capogruppo) nonché dei \_\_\_\_\_ (membri), con ogni più ampio potere e con promessa di rato e valido fin da ora, tutti gli atti consequenziali connessi alla realizzazione del progetto indicato in premessa attraverso lo svolgimento delle prestazioni professionali richieste dall'incarico di Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara per la realizzazione \_\_\_\_\_ nonché è autorizzato a rappresentare in esclusiva, anche in sede processuale, gli associati, nei confronti dell'Amministrazione, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal suddetto incarico, fino all'estinzione di ogni rapporto;
3. Il Raggruppamento temporaneo così costituito ha sede presso lo studio tecnico di \_\_\_\_\_ sito in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_ tel. n. \_\_\_\_\_ fax n. \_\_\_\_\_ e mail \_\_\_\_\_;
4. Il Raggruppamento temporaneo si intende automaticamente sciolto nel caso in cui non venga conferito l'incarico.

Il Raggruppamento è disciplinato da quanto disposto dai successivi articoli, nonché da specifici ulteriori accordi organizzativi che potranno essere stipulati fra i soggetti attuatori.

**Art. 1**

**(Impegni dei soggetti attuatori)**

I sottoscritti si obbligano, a concordare le modalità, la tempistica e quanto connesso allo svolgimento dell'incarico anche in relazione ai compiti spettanti a ciascuna parte. Ciascun associato eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale, gestionale ed operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti a ciascuno affidati, ferma restando la responsabilità solidale di tutti gli altri soggetti facenti parte della presente associazione.

Tutti i soggetti si impegnano inoltre sin da ora a fornire il più ampio quadro di collaborazione per la realizzazione dell'intervento e per l'assolvimento dell'incarico.

**Art. 2**

**(Doveri del capogruppo mandatario)**

1. L'associato " (capogruppo)" **si impegna** a svolgere in favore dell'Associazione qualsiasi attività occorrente per la migliore redazione di tutti gli atti necessari allo svolgimento dell'incarico professionale assegnato con il Responsabile del Procedimento ed in generale con gli uffici preposti della società Beta Spa; si impegna inoltre a coordinare gli aspetti amministrativi e legali correnti;
2. In particolare esso assume:
3. la responsabilità e il coordinamento generale di tutte le attività fino alla data di scadenza dell'incarico conformemente alle norme di legge statali e regionali afferenti all'attività nonché a quelle territoriali vigenti e secondo le indicazioni del Responsabile del Procedimento;
4. la sottoscrizione degli atti necessari per la realizzazione del progetto;
5. la responsabilità del coordinamento della progettazione;
6. il coordinamento e la responsabilità dei rapporti con il Comune X e la società Beta Spa ed ogni altro Ente, nella predisposizione della progettazione e degli altri atti richiesti in rapporto alle diverse competenze professionali;
7. la stipula della eventuale fidejussione sulla base della convenzione che sarà stipulata con la socie-

tà Beta Spa.

**Art. 3**

**(Doveri dei membri)**

1. I sottoscritti concordano le seguenti modalità con cui verranno ripartiti tra i sottoscrittori i compiti/mansioni e i compensi dovuti per l'espletamento delle attività professionali come analiticamente riportato nella seguente tabella esplicativa:

sociato	Compiti e mansioni	% di riparto del compenso	Note

ed eventualmente specificato da successivi accordi organizzativi.

2. Gli stessi dovranno inoltre partecipare a tutte le fasi di loro competenza previste per la realizzazione del progetto e per il completo assolvimento dell'incarico.

...

**Art. 5**

**(Controllo e ripartizione delle spese)**

Tutte le spese di interesse comune, come ad es. quelle inerenti alla produzione del progetto, rilievi, sopralluoghi e ogni altra eventuale spesa comunque connessa con l'attività professionali affidate saranno ripartite in ugual misura tra tutti gli associati.

...

**Art. 8**

**(Riservatezza)**

Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da uno dei soggetti ad un altro, dovranno essere considerate da quest'ultimo di carattere confidenziale. Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.

Ciascuno dei soggetti avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere circoscritte le informazioni e le documentazioni ottenute.

**Art. 9**

**(Validità)**

Il presente atto entra in vigore alla data della sua firma e cesserà ogni effetto alla data di estinzione del rapporto con la Società Beta spa.

L'effettiva attività professionale avrà inizio con la sottoscrizione della convenzione d'incarico e terminerà con il pagamento a saldo delle spettanze professionali dovute per le prestazioni eseguite. Modifiche al presente atto potranno essere apportate in forma scritta solo con accettazione unanime dei costituiti.

Il presente atto formalmente valido ad ogni effetto di legge esplicherà la sua validità solo con l'avvio dell'attività di \_\_\_\_\_

**Art. 10**

**(Arbitrato e foro competente)**

1. Il presente atto non vincola in alcun modo i costituiti dall'esercizio individuale della libera professione.

Le eventuali controversie in merito all'applicazione del presente atto tra i soggetti che lo sottoscrivono, se non risolte amichevolmente, saranno deferite ad un Collegio arbitrale costituito a norma degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.

1. Le spese per la costituzione ed il funzionamento del Collegio arbitrale sono anticipate dalla parte che chiede l'intervento e definitivamente regolate dal foro arbitrale in base alla soccombenza.

\_\_\_\_\_ Li \_\_\_\_\_



### Riferimenti normativi

- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 48.